

Contributo ex Direzione generale della prevenzione sanitaria

Oggetto: Proposta di legge relativa alla *Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso gli istituti universitari e scolastici di ogni ordine e grado*

In merito alla proposta di legge relativa alla Istituzione del servizio di supporto psicologico, per quanto di competenza della scrivente direzione, si concorda, in linea di principio, sulla opportunità di istituire detto servizio finalizzato alla prevenzione e alla intercettazione precoce del disagio giovanile. Tenuto conto anche del Piano Nazionale di Prevenzione 2020 - 2025 in cui, la **scuola** è considerato il luogo dove favorire la “Promozione della salute” come proposta educativa continuativa e integrata lungo tutto il percorso scolastico. Infatti, il Programma predefinito PP1 “scuole che promuovono salute” prevede di strutturare tra “Scuola” e “Salute” un percorso congiunto e continuativo che includa formalmente la promozione della salute, il benessere e la cultura della sicurezza e della legalità all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione con una visione integrata, continuativa e a medio/lungo termine, secondo i principi dell’azione intersettoriale e della pianificazione partecipata, in coerenza con le norme e i programmi nazionali.

Peraltro, il Comitato Paritetico istituito nell’ambito del Protocollo di Intesa per la “Tutela del diritto alla salute, allo studio e all’inclusione”, stipulato in data 20 gennaio 2022, tra il Ministero della salute e l’ex Ministero dell’Istruzione, ha prodotto il “Documento sul disagio giovanile: riconoscimento precoce e proposte di iniziative di prevenzione nelle scuole”, con particolare riguardo all’ambito della dipendenza da sostanze, comportamentali (Internet Addiction Disorders - IAD), da videogame (Internet Gaming Disorder-IGD); da gioco (Disturbo da gioco d’azzardo - DGA); da cibo (bulimia, dipendenza da zuccheri, disturbo da alimentazione incontrollata, ecc.); da sesso (dipendenza sessuale, pornografia, masturbazione compulsiva); da shopping (shopping compulsivo); da lavoro-studio (workaholic). Con detto documento si è inteso individuare le varie fattispecie di **Fattori di rischio** (non sempre facilmente intellegibili dai non professionisti del settore) e di **Fattori di protezione**, considerato che la definizione degli ambiti in cui possono estrinsecarsi, è la pre-condizione necessaria per comprendere le cause e le conseguenze sulla salute psicofisica, oltre che il punto di partenza per l'applicazione di strategie e azioni di prevenzione e promozione della salute. Il documento, infatti, ha individuato fattori sociali, familiari, scolastici, gruppali (gruppo dei pari) e individuali che possono essere al contempo fattori di rischio e fattori di protezione. La scuola, ad esempio, può essere il contesto nel quale possono svilupparsi i primi sintomi di disagio, ma anche il contesto in cui prevenirli attraverso le buone relazioni emotive. Un contesto orientato solo al raggiungimento del profitto, può generare ansia competitiva e comportamenti discriminatori nei confronti di chi non raggiunge gli elevati standard. Al contrario, un ambiente orientato anche all’acquisizione di competenze e abilità

relazionali, può aiutare la coesione, l'integrazione e non indurre stati di ansia che possono sfociare in comportamenti etero ed auto aggressivi.

Tutto ciò premesso, in riferimento alla proposta di legge sulla *Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso gli istituti universitari e scolastici di ogni ordine e grado*, per quanto di competenza della scrivente Direzione, si rappresenta quanto segue.

Art. 1

Comma 1.

Nel punto in cui si propone [...] *l'istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica finalizzato a sostenere lo sviluppo* [...] si segnala l'opportunità che per la "psicoterapia", il professionista che opera nel servizio di supporto psicologico, orienti la studentessa/studente ai contesti clinici del SSN, dove ci si può avvalere degli interventi dei professionisti abilitati all'esercizio della psicoterapia.

Comma 2.

Nel punto in cui si propone [...] *team multidisciplinare di professionisti dotati di competenze e di professionalità per garantire "l'assistenza"*, si ribadisce quanto sopra, ovvero l'opportunità che per l'"assistenza", il professionista che opera nel servizio di supporto psicologico, orienti la studentessa/studente ai contesti clinici del SSN. Si demanda al team multidisciplinare il compito di intercettare e individuare ogni segno di disagio, ivi inclusi i Disturbi della Nutrizione e Alimentazione (DNA).

Comma 3.

Non di competenza ex DGPRE

Comma 4.

- a) Si concorda
- b) Si concorda
- c) Si concorda purché, per le eventuali cure del caso, si orienti l'interessato/a al SSN, come già espresso nel precedente art.1;
Si suggerisce che la definizione "situazioni di devianza" venga sostituita con "comportamenti antisociali" e che venga inclusa anche attenzione alla prevenzione del rischio suicidario
- d) Non di competenza ex DGPRE
- e) Si concorda
- f) Si concorda
- g) Si concorda

h) Si concorda

Comma 5.

Non di competenza ex DGPRE

Comma 6

Non di competenza ex DGPRE

Art. 2

Si ribadisce quanto già espresso nel precedente art.1

Art. 3

Non di competenza ex DGPRE

Art. 4

Non di competenza ex DGPRE

Referente: dott.ssa Maria Assunta Giannini

Direttore Ufficio 6 ex Direzione generale prevenzione sanitaria

Prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale

ma.giannini@sanita.it